

CAPITALI ALL'ESTERO**Quadro RW, onere esteso a più soggetti**

La legge europea 2013 (97/2013) amplia, con il riferimento ai «titolari effettivi», la platea di soggetti tenuti a compilare il quadro RW di Unico.

in Norme e tributi ► pagina 1

Capitali all'estero. Si amplia la platea dei soggetti tenuti a segnalare le attività nel modello Unico o con il «730»

Quadro RW in cerca di «titolari»

Nelle società l'obbligo di monitoraggio pesa su chi ha il controllo effettivo

PAGINA A CURA DI
Carlotta Benigni
Antonio Tomassini

■ La legge europea 2013 (97/2013) amplia la platea di soggetti che devono compilare il **quadro RW** del modello Unico.

È l'effetto dell'obbligo di compilazione esteso ai titolari effettivi delle **attività estere**, secondo la nozione ricavabile dalla normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), e dell'eliminazione della soglia minima di 10mila euro sotto la quale, in passato, non scattava l'obbligo (confermata dal provvedimento del direttore dell'**agenzia delle Entrate** del 18 dicembre 2013).

Il Dl 167/1990 è integralmente riscritto dalla legge europea e ora nella sostanza prevede che qualsiasi investimento estero, se non affidato in gestione o amministrazione a intermediari italiani e sempreché i relativi redditi siano assoggettati a tassazione alla fonte da parte dell'intermediario stesso, deve essere valorizzato e incluso nel quadro RW.

La definizione di titolari

L'**agenzia delle Entrate**, con la circolare 38/E del 23 dicembre, chiarisce la nozione di «titolari effettivi», figlia della normativa antiriciclaggio, per la quale rileva il soggetto che è il beneficiario ultimo dell'attività estera, a prescindere dalla formale intestazione di quest'ultima a entità giuridiche diverse. L'Agenzia di-

stingue i requisiti che devono essere integrati con riferimento sia alle società, sia ad altre entità giuridiche, come fondazioni, trust e strutture similari. In caso di società, il «titolare effettivo» è, chiarisce la circolare 38/E, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede più del 25% dei diritti di voto o in ogni caso la controlla in via di fatto, mentre nel caso di fondazioni o trust che amministrano e distribuiscono fondi, le persone fisiche o, se già determinati, i futuri beneficiari, che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio, ovvero le persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. In caso di interposizione fittizia, il patrimonio estero dell'ente fittiziamente interposto deve essere dichiarato dal titolare, indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

Le società estere

In caso di società estere, l'Agenzia identifica obblighi dichiarativi diversi a seconda che siano residenti in Paesi collaborativi (inclusi nella *white list* o che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite un trattato contro le doppie imposizioni) o non collaborativi.

Nel primo caso, il titolare effettivo dovrà indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione e la percentuale di possesso. Nel caso di società residenti

in Paesi non collaborativi, invece, dovranno essere indicati in dichiarazione tutti gli investimenti esteri effettuati dalla società, applicando un approccio *look through* (cioè di trasparenza). Se le attività estere sono detenute tramite un trust, una fondazione o istituti giuridici similari, il titolare effettivo (se esistente) dovrà invece inserire nel quadro RW tutte le attività estere del trust a esso riferibili, applicando sempre l'approccio *look through*, indipendentemente dalla localizzazione delle attività estere. L'obbligo ricade invece sul trust in mancanza di un titolare effettivo.

Gli esonerati

La circolare 38/E si occupa anche dei soggetti esonerati dagli obblighi di monitoraggio. Si tratta delle società di persone commerciali, delle società di capitali e degli enti pubblici. Inoltre, sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio i fondi comuni (Oicr) e i fondi immobiliari, mentre sono soggetti gli enti di previdenza obbligatoria come le casse professionali.

Sono esonerate le persone fisiche che prestano servizio all'estero per lo Stato italiano, o presso organismi internazionali e i coniugi e i figli a carico di questi soggetti. I lavoratori transfrontalieri non sono soggetti all'obbligo di monitoraggio, limitatamente alle attività detenute nel Paese estero in cui lavorano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli esempi

L'APPUNTO 

01 IL TITOLARE EFFETTIVO



LA SITUAZIONE

Una persona fisica italiana detiene all'estero (senza averle affidate in gestione a un intermediario italiano) una partecipazione superiore al 25% in una società A residente in Svizzera (Paese che non consente un adeguato scambio di informazioni), che a sua volta detiene un immobile, un conto corrente e una partecipazione nella società B residente in Francia (Paese collaborativo). La società B ha obbligazioni e un conto corrente. Che cosa dovrà indicare la persona fisica nel quadro RW?

LE POSSIBILI CONSEGUENZE

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, nel quadro RW dovranno essere indicati gli investimenti effettuati dalla società estera, in applicazione del principio di look through. Pertanto, dovranno essere indicati gli investimenti esteri (l'immobile e il conto corrente). Con riferimento alla partecipazione in B, essendo la società B residente in un Paese collaborativo, il quadro RW dovrà essere compilato indicando solo il valore e la percentuale di partecipazione di B, e non anche gli investimenti sottostanti

02 IL VALORE



Un ente non commerciale detiene al 1° gennaio 2013 una partecipazione del 100% in una società estera residente nel Regno Unito (Paese collaborativo), acquisita in due tranches: il 25% nel 2010 e il 75% nel 2011. Nel corso del 2013 viene ceduto il 50% della partecipazione. Come dovrà essere valorizzata la partecipazione al 31 dicembre 2013?

Le attività finanziarie estere devono essere valorizzate secondo le modalità previste per l'Ivafe. Nel caso in esame si dovrà considerare il valore nominale (o il valore di mercato, in caso di partecipazioni quotate). Inoltre, la circolare 38/E chiarisce che si considerano ceduti per primi i titoli acquistati più di recente. Si dovrà considerare ceduta nel 2013 la partecipazione acquisita nel 2011

03 LA RITENUTA E L'ESONERO



Una persona fisica italiana detiene un immobile a Montecarlo (Paese non collaborativo). L'immobile viene locato durante la stagione invernale e il canone di affitto viene pagato al proprietario tramite bonifico su un conto corrente italiano. Il reddito di locazione non è soggetto a imposizione nel Principato. L'immobile deve essere indicato nel quadro RW?

La banca italiana che riceve il pagamento del canone di affitto a partire dal 1° gennaio 2014 deve effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull'ammontare del canone di locazione forfettariamente ridotto del 15 per cento. La persona fisica dovrà fornire alla banca i dettagli necessari per individuare la natura reddituale del flusso finanziario. L'immobile non dovrà essere indicato nel quadro RW

04 LE SANZIONI



Una persona fisica italiana ha ommesso di indicare nel quadro RW del modello Unico 2012 un immobile detenuto all'estero in un Paese *white list*, la Germania. Che cosa può fare il contribuente per sanare la propria posizione?

In caso di controllo, le sanzioni applicabili saranno quelle ridotte dal 3% al 15% in vigore dal 4 settembre 2013, in applicazione del principio del favor rei. Inoltre, queste sanzioni potranno essere ulteriormente ridotte se il contribuente decide di avvalersi dell'istituto della *voluntary disclosure*

Primi assaggi di «disclosure»

La circolare 38/E sembra preludere alla *voluntary disclosure*. In attesa della norma sulla regolarizzazione dei capitali esteri, l'Agenzia mette per iscritto ciò che era già invalso nella sua prassi applicativa. Il contribuente che si autodenuncia beneficia della riduzione delle sanzioni al 50% del minimo. La circolare non chiarisce tuttavia come questo si coordini con la definizione agevolata delle sanzioni e con l'applicazione del cumulo giuridico, che potrebbero vanificare il beneficio della riduzione alla metà. Inoltre manca la copertura penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA